



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Servizio di controllo chimico – fisico – batteriologico dell'acqua
destinata al consumo umano – Anno 2023/2024

Tav. 2 – Capitolato d'Oneri

IL TECNICO PROGETTISTA

f.to Geom. Giuseppe Aggiato

Castelvetro, 07/06/2023

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e
alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i.,

VALIDA

lo stesso relativo ai lavori di che trattasi.

Castelvetro, 08/06/2023

Il R.U.P.

f.to Dott. Vincenzo Caime



Città di Castelvetro Selinunte

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

“Servizi a Rete e Ambientali”

Responsabile **Dott. Vincenzo Caime** Tel.0924-909632 e.mail :vcaime@comune.castelvetro.tp.it

**OGGETTO: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO – BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO NEL TERRITORIO COMUNALE
PER IL PERIODO 2023/2024**

CAPITOLATO D'ONERI

IMPORTO DEL SERVIZIO		
1)	IMPORTO A BASE DI GARA	€ 17.800,00
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 4.272,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 22.072,00

Art. 1
- NATURA E OGGETTO DEL SERVIZIO -

L'appalto ha per oggetto il servizio per l'esecuzione delle analisi chimico – batteriologico delle acque destinate al consumo umano nel territorio comunale.

Sono compresi nell'appalto le prestazioni e i materiali necessari per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite al presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. di cui al Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque compiuta secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Codice C.I.G.: Z443B960D8.-

Art. 2
- AMMONTARE DELL'APPALTO -

L'importo del servizio, a base di gara, ammonta a € **17.800,00** oltre IVA al 22%.

L'importo contrattuale, pertanto, corrisponderà a quello posto a base di gara, decurtato del ribasso praticato.

Art. 3
- DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO -

I parametri da analizzare per l'esecuzione del servizio sono quelli indicati nell'allegato 1 (Parte A, Parte B, Parte C) e nell'allegato 2 (tabella A) del D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e specificatamente:

Controllo di “**routine**”:

- **Parametri microbiologici** (Escherechia coli, Batteri coliformi a 37°, Enterococchi, Conta delle colonie a 22°);
- **Parametri chimici** (Colore, Torbidità, Sapore, Odore, pH, Conducibilità, Ione Ammonio, Nitriti, Nitrati, Durezza, Cloro libero);

Controllo di “**verifica**”:

- **Parametri microbiologici** (Escherechia coli, Batteri coliformi a 37°, Enterococchi, Conta delle colonie a 22°);
- **Parametri chimici** (Acrilammide, Antimonio, Arsenico, Benzene, Benzo(a) pirene, Boro, Bromato, Cadmio, Cromo, Rame, Cianuro, 1.2 dicloroetano, Epicloridrina, Fluoruro, Piombo, Mercurio, Nichel, Nitrato, Nitrito, Antiparassitari, Antiparassitari totale, Idrocarburi policiclici aromatici, Selenio, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Trialometani-totale, Cloruro di vinile, Clorito, Vanadio);
- **Parametri indicatori** (Alluminio, Ammonio, Cloruro, Colore, Conduttività, Concentrazione ioni idrogeno, Ferro, Manganese, Odore, Solfato, Sodio, Sapore, Conteggio delle Colonie a 22°, Batteri coliformi a 37°, Carbonio Organico Totale (TOC), Torbidità, Durezza, Residuo secco a 180°, Disinfettante residuo).

Art.4

REQUISITI RICHIESTI

L'affidatario, oltre ai generali requisiti di capacità tecnico economica previsti dal D. Lgs. 50/2016, e s.m.i., deve possedere in particolare gli ulteriori requisiti:

- Possedere, ai sensi dell'art. 6 comma 5 D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., un laboratorio interno le cui procedure di analisi chimiche e microbiologiche della qualità dell'acqua vengono sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della Sanità, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità;
- Essere in possesso dell'accreditamento ACCREDIA; l'accreditamento dovrà essere mantenuto evidentemente per tutta la durata contrattuale;
- Essere iscritti presso il Registro Regionale dei Laboratori abilitati all'effettuazione delle analisi sulle acque ai fini dell'autocontrollo;
- Possedere certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001;
- Possedere strumentazione adeguata e tale, che i limiti di rilevabilità siano inferiori o uguali ai limiti previsti dalle normative tecniche vigenti. Qualora i limiti di rilevabilità previsti dalle norme tecniche vigenti risultassero superiori ai limiti sanciti dal D. Lgs. N. 31/2001 e s.m.i., i limiti di rilevabilità della strumentazione dovranno essere minori o uguali a questi ultimi.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente servizio dovranno essere nominativamente indicati, la sede di presentazione della richiesta di partecipazione all'indagine di mercato e il soggetto personalmente responsabile che provvederà all'espletamento dell'incarico e che deve essere iscritto all'albo professionale.

Art.5

CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'appalto, data la natura e specificità del servizio, avrà la durata di anni due e verrà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 56/2006 e ss.mm.ii. (affidamento diretto tramite indagine di mercato con RDO su MEPA);

L'appaltatore, nell'accettare il servizio così come sopra designato ed esplicitato nel dettaglio nella relazione tecnica costituente il progetto del servizio:

- a) di avere preso conoscenza del servizio da eseguire, delle condizioni tutte del presente Capitolato e delle condizioni locali;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo delle analisi, dei prelievi in sito e dei trasporti;
- c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione del servizio;
- d) di avere giudicato - nell'effettuare l'offerta - i prezzi, equi e remunerativi;
- e) di avere tenuto conto, nell'effettuare l'offerta, degli obblighi che si riferiscono alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavori e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio.

La ditta, quindi, non potrà eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze maggiore contemplati dal Codice Civile. Con l'accettazione dell'affidamento l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio, quali la disponibilità e il costo della mano d'opera.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto s'intende assunto dall'impresa a tutto rischio e in maniera aleatoria in base ai calcoli di sua convenienza, con rinuncia a ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione d'imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da forza maggiore.

Art. 6
- VARIAZIONI -

Le condizioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione del servizio da eseguirsi.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà più opportune, nell'interesse proprio senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di competenze ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato.-

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo approntare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio.-

Delle variazioni opportune senza il prescritto ordine o benessere potrà essere ordinata la restituzione a cura e spese dello stesso.

Art. 7
- ECCEZIONI -

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile incaricato siano difformi dai patti contrattuali, o che le stesse siano più gravose di quelle previste nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine con il quale tali variazioni siano state disposte.

Poichè tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese imprevedute, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 8
- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO -

I controlli di routine e di verifica di cui al precedente Art. 3 del presente Capitolato, vanno effettuati all'interno delle postazioni di educazione, adduzione e distribuzione, (Rubinetti, Contatori, Fontanelle, Pozzi, Serbatoi di raccolta), su tutto il territorio comunale nei punti e con la frequenza indicati nell'allegata tabella "A", eseguito congiuntamente a personale dell'ufficio acquistato indicato dalla direzione per l'esecuzione del contratto e dal RUP.

Art. 9
- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE -

L'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 103, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia è

presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è obbligata a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o causa di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto.

Art. 10

- CONSEGNA DEL SERVIZIO -

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipulazione del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da farsi secondo norma, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 11

- PAGAMENTI IN ACCONTO -

Alla ditta verrà corrisposto il pagamento delle prestazioni in parola a completamento delle rispettive analisi, effettuate in relazione alle tempistiche dettate nella relazione tecnica previa presentazione di specifica fattura debitamente vistata dal Direttore per l'Esecuzione del contratto, sia per la regolare esecuzione sia per la congruità dei prezzi. Si da atto, altresì, che la liquidazione delle somme dovute per l'esecuzione delle forniture, sarà effettuata previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che, in ottemperanza al disposto normativo di cui legge 22/11/2002, n. 266, dovrà essere richiesto dalla Stazione Appaltante.-

Art. 12

- OSSERVAZIONI DELLE LEGGI -

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine all'osservazione del D.Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Art. 13

- TEMPO UTILE PER LA FORNITURA - PENALE PER IL RITARDO -

Il risultato delle analisi effettuare dovrà essere trasmesso alla Direzione per l'esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla data del prelievo che dovrà essere eseguito congiuntamente a personale dell'ufficio acquedotto indicato dalla direzione per l'esecuzione del contratto e dal RUP.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle verifiche previste all'art. 3, viene stabilita una penale di € **100,00 (Euro venti/00)** per ogni giorno di ritardo e per ogni prelievo dalla scadenza temporale programmata delle analisi.-

Tale penale verrà iscritta a debito della ditta nel provvedimento di liquidazione senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto del contratto di appalto del servizio.

Art. 14 **- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -**

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., a maggiori spese dell'aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno e l'applicazione delle penalità maturate ai sensi del precedente art. 21 nelle seguenti ipotesi:

- a. qualora l'impresa aggiudicataria dimostri una palese incompetenza tecnica tale da non garantire la corretta funzionalità degli impianti;
- b. reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute;
- c. reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- d. qualora l'entità delle penali di cui all'art. 9 superi il limite del 20% sull'importo di affidamento;
- e. nell'ipotesi in cui la ditta non rispetta le condizioni del presente capitolato o non ottempera agli ordini di servizio impartiti dal Responsabile incaricato, anche dopo la messa in mora;
- f. in caso di fallimento o subentrato riscontrato impedimento della ditta.

Art. 15 **- DIRITTO DI RECESSO -**

E' facoltà del Comune di Castelvetrano di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 **- DIVIETO DI SUBAPPALTO -**

E' fatto espresso divieto dell'appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i servizi del presente appalto, sotto pena di immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga da parte dell'Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In questo caso l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei servizi subappaltati.

Art. 17 **CLAUSOLE RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

17.1 - Obblighi dell'appaltatore

⇒ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 13/08/2010, n. 136 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti

i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

- ⇒ di impegnarsi a riportare sulle fatture emesse nei confronti del Comune di Castelvetro per il presente affidamento, l'eventuale codice CIG e/o CUP all'uopo comunicati dalla Stazione Appaltante;
- ⇒ di impegnarsi, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- ⇒ di impegnarsi a mettere a disposizione della stazione appaltante Comune di Castelvetro tutti i contratti di cui al punto precedente, per le relative verifiche di legge;
- ⇒ che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura, - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
- ⇒ che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;

17.2 - Clausola risolutiva in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

di essere a conoscenza che il Comune di Castelvetro potrà risolvere il contratto di cui al presente affidamento mediante semplice dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A/R ove si accerti il non assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 delle leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;

17.3 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- Castelvetro li 07/06/2023

Il Tecnico Progettista
f.to Geom. Giuseppe Aggiato